



**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI
PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO
INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA**

*(Approvato dal C.d.A. con delibera n. 148 in data 11/12/2018
- Modificato dal C.d.A. con delibera n. 119 del 06/12/2022)*

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina, nel pieno rispetto del quadro normativo vigente, l’attività contrattuale di AGECE relativamente alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia), così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

AGECE impronta le procedure di affidamento e di esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi e forniture, di cui al presente Regolamento, ai criteri di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e comunque mediante le modalità, ambiti di applicazione, principi e disposizioni, procedimenti previste dalle leggi in materia.

La soglia comunitaria, periodicamente determinata con provvedimento della Comunità Europea, si intende al netto di IVA.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:

- ✓ Il D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
- ✓ le Linee Guida ANAC;

le disposizioni di legge e di regolamenti nazionali e regionali in materia di contratti pubblici si applicano laddove ciò sia previsto espressamente o l'applicabilità sia ricavabile in modo univoco dalle stesse.

Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di appalti e contrattualistica pubblica. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse al momento dello svolgimento delle procedure di affidamento ivi disciplinate



Il Regolamento può, altresì, trovare applicazione, qualora AGECE lo ritenga opportuno a seguito di propria valutazione, per attività svolte in regime di libera concorrenza o comunque non connesse e riconducibili allo stretto svolgimento di attività di servizio pubblico locale.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle oggetto del presente Regolamento, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016).

Il presente Regolamento non si applica alle spese "minute" o spese economiche.

AGECE è accreditata presso Consip ed ha facoltà di utilizzare per gli affidamenti oggetto del presente Regolamento, Convenzioni, Mepa, Accordi Quadro e SDA ivi presenti, sempre nel rispetto dei principi di seguito enunciati

ART. 2 – VALORE STIMATO DELL'APPALTO E SOGLIE DI RIFERIMENTO

Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, e consiste nell'importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni del contratto (es: rinnovi, proroga "tecnica" e variazioni predeterminate), secondo le indicazioni di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016.

La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del D.Lgs 50/2016 relative alle soglie europee.

Il presente regolamento, in virtù della clausola di adeguamento contenuta nel precedente Art. 1 si applica anche nel caso di previsioni normative intervenute che modifichino definitivamente e/o provvisoriamente gli attuali importi delle soglie degli affidamenti in questione (comunque sotto soglia comunitaria).

ART. 3 – PRINCIPI COMUNI

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di cui al presente Regolamento disciplinate dall'art. 36 D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i e/o da specifica normativa di settore, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) garantisce, in aderenza:



- a) **al principio di economicità**, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) **al principio di efficacia**, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) **al principio di tempestività**, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) **al principio di correttezza**, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) **al principio di libera concorrenza**, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati
- f) **al principio di non discriminazione e di parità di trattamento**, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) **al principio di trasparenza e pubblicità**, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) **al principio di proporzionalità**, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) **al principio di rotazione**, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'affidamento di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal D.Lgs 50/2016 ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. L'affidamento diretto o il reinvito all'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato.

Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento, il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.



Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs 50/2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

ART. 4 – PROGRAMMAZIONE, AVVIO E CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO- DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE

La programmazione dell'affidamento di Lavori, Servizi e Forniture, rilevanti ai fini del Regolamento - e che non risulti da esigenze di tipo operativo di carattere improcrastinabile o comunque necessarie al fine dell'ordinario svolgimento delle attività aziendale - è, in ogni caso, definita con l'approvazione del bilancio di previsione aziendale.

Le procedure di cui al presente Regolamento prendono avvio con la determina a contrarre e si concludono con una determina di aggiudicazione.

Il contenuto dei predetti atti può essere semplificato, per gli affidamenti diretti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. In questo caso la determina potrà essere unica e contenere oltre agli elementi essenziali della procedura anche l'esito con l'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario (determina a contrarre e di aggiudicazione).

La determinazione a contrarre è costituita da uno specifico atto del Dirigente e/o Responsabile Aziendale munito di apposita delega di spesa.

La determinazione a contrarre deve riportare:

- ✓ la procedura prescelta tra quelle previste nel presente Regolamento, e in ogni caso i criteri di selezione degli operatori economici;
- ✓ gli eventuali requisiti di ammissione alla procedura richiesti;
- ✓ il criterio di selezione delle offerte: criterio del prezzo più basso o criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di questa ultima ipotesi con specificazione degli eventuali elementi di valutazione delle stesse;
- ✓ l'importo massimo stimato dell'affidamento;
- ✓ il Responsabile del Procedimento prescelto;
- ✓ le principali condizioni contrattuali;
- ✓ l'eventuale suddivisione dell'appalto in lotti funzionali in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture e la motivazione della mancata suddivisione.



ART. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per ogni affidamento oggetto del presente Regolamento AGECE opera attraverso un Responsabile Unico del Procedimento e, ove la natura della prestazione lo richieda, un Direttore dell'esecuzione del contratto e/o un direttore dei lavori i quali svolgono i compiti del D.Lgs 50/2016, e assicurano il rispetto delle procedure aziendali in materia.

Il Responsabile Unico del Procedimento è nominato con atto formale, del Direttore Generale o del Dirigente competente per l'affidamento, tra i Dirigenti e i dipendenti di ruolo, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.

Il Responsabile Unico del Procedimento svolge tutti i compiti previsti dal D.Lgs 50/2016 in conformità anche alle Linee Guida di ANAC, ove non riservati espressamente ad altri organi o soggetto soggetti.

Il Responsabile Unico del Procedimento vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e, in particolare, egli provvede in relazione alle attività di istruttoria, alla scelta del criterio di selezione, ai rapporti con l'ANAC, alle indagini di mercato, alle lettere di invito, alle attestazioni inerenti la regolare esecuzione della prestazione, oltre a tutti gli adempimenti complementari previsti.

Il Responsabile Unico del Procedimento riferisce immediatamente al soggetto o all'organo che lo ha nominato in merito a qualsiasi circostanza rilevante concernente la procedura di affidamento e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine.

ART. 6 - REQUISITI GENERALI E SPECIALI

L'operatore economico affidatario deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 nonché dei requisiti speciali richiesti da AGECE (idoneità professionale, capacità economica finanziaria, capacità tecnica e professionale).

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

AGECE procederà alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario.

Nel caso di affidamento diretto AGECE procederà alle verifiche del possesso dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario nel rispetto della normativa e delle specifiche linee guida adottate da ANAC, quindi in forma semplificata se prevista.



ART. 7 – CATEGORIE OGGETTO DI AFFIDAMENTO

Nelle categorie di lavori, servizi e forniture oggetto del presente regolamento sono ricomprese tutte quelle rientranti nell'ordinaria attività di AGECE ed indispensabili per assicurare la continuità dei servizi aziendali.

ART. 8 - PROCEDURE E MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Per gli affidamenti oggetto del presente Regolamento, AGECE potrà procedere attraverso:

- affidamento diretto
- procedura negoziata

Agec, in virtù della clausola di adeguamento di cui al precedente ART.1, svolgerà suddette procedure nel rispetto delle specifiche normative di riferimento in vigore al momento dello svolgimento delle stesse e tenuto conto anche degli indirizzi e direttive forniti in merito dagli Enti/Organismi proposti (es: Anac)

ART. 9 – SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI - ELENCHI OPERATORI ECONOMICI E INDAGINI DI MERCATO

Per gli affidamenti oggetto del presente Regolamento AGECE può individuare gli operatori economici selezionandoli da elenchi appositamente costituiti e tramite indagini di mercato, secondo le modalità di seguito individuate.

A) Elenchi Operatori Economici

Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà di AGECE di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o altre forme di pubblicità

L'avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico.



L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente AGECE rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

AGECE procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine massimo di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.

AGECE prevede le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza annuale o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (ad es: cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.

AGECE esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione di AGECE, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

AGECE, anche nel caso fosse costituito l'elenco di Operatori Economici, si riserva la facoltà di procedere alla pubblicazione sul sito aziendale di appositi "*Avvisi aperti di indagine di mercato con contestuale richiesta di preventivi*" – di cui al successivo punto B) - anche per categorie di lavori/servizi/forniture presenti già nell'Elenco degli Operatori Economici, qualora ritenga utile e conveniente allargare la platea dei possibili Operatori Economici interessati a partecipare; in questo caso gli Operatori Economici iscritti nell'Elenco per la categoria oggetto dell'affidamento, che non potranno avanzare alcuna pretesa in merito, riceveranno, una comunicazione informativa dell'avviso di indagine di mercato.

B) Indagini di Mercato (Manifestazioni di interesse - Consultazioni preliminari)

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze di AGECE.

Tale fase non ingenera verso gli operatori economici alcun obbligo da parte di AGECE al successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti



improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti da AGECE, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.

AGECE assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine AGECE pubblica un avviso sul proprio profilo istituzionale, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ricorre ad altre forme di pubblicità.

La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni

Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, AGECE seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, AGECE procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, AGECE rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

ART. 10 – PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni, di cui agli affidamenti oggetto del presente Regolamento, viene effettuato previo svolgimento delle verifiche imposte dalla normativa vigente (es. DURC, regolarità fiscale, regolarità contabile, etc..) e previo accertamento della regolarità, per quantità e qualità, della prestazione svolta secondo le condizioni di esecuzione e agli accordi convenuti.



ART. 11 – NORME DI COMPORTAMENTO – PRIVACY - D.LGS 231/2001 – L 190/2012- PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Sarà cura del RUP nell'ambito dell'affidamento e dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Regolamento, rendere obbligatorio per l'esecutore il rispetto della normativa sulla Privacy, del Modello di Organizzazione di cui al D. Lgs. 231/2001, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 nonché la sottoscrizione del Patto di Integrità predisposti da AGECE, nonché l'accettazione – anche per i collaboratori, sub-fornitori terzi (nel più ampio senso del termine) – delle disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 Etico, documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale delle condizioni generali di contratto e la cui inosservanza comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'esecutore.

I documenti sopra citati predisposti da AGECE sono disponibili nel sito www.agec.it nella sezione Amministrazione Trasparente

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del medesimo parte del Consiglio di Amministrazione di AGECE.
2. Il presente regolamento è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web di AGECE (www.agec.it).